PROTOCOLLO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Indice

PREMESSA

RIFERIMENTI NORMATIVI

CAPITOLO I - DEFINIZIONI TERMINOLOGICHE

- **Art. 1 - BULLISMO E CYBERBULLISMO**

CAPITOLO II - PREVENZIONE

- **Art. 2 - OBIETTIVI E RUOLI**
- **Art. 3 - INDICATORI COMPORTAMENTALI DELLA VITTIMA, DEL BULLO E DELLE DINAMICHE DI GRUPPO**
- **Art. 4 - GLI SPAZI DELL'ISTITUTO E LA LORO ORGANIZZAZIONE**
- **Art. 5 - IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ E IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

CAPITOLO III - SEGNALAZIONI E STRATEGIE OPERATIVE

- **Art. 6 - PROTOCOLLO IN CASO DI PRESUNTI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO**
- **Art. 7 - ADEMPIMENTI PER GLI INSEGNANTI**
- **Art. 8 - LA GESTIONE DELLA DISCIPLINA (SANZIONI)**
- **Art. 9 - COLLABORAZIONE CON LE FORZE DELL'ORDINE**
- **Art. 10 - SPORTELLO DENUNCIA**

PREMESSA

Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni complessi e articolati. La scuola deve creare e mantenere un ambiente sano e propositivo, per facilitare la crescita personale e lo studio di ciascuno studente.
Inoltre ha l'obbligo, insieme ai genitori, di responsabilizzare i ragazzi alle relazioni tra pari, di promuovere il benessere di ciascuno e della collettività nell'ottica di una cittadinanza attiva.
La tutela del pieno sviluppo della persona in ambiente sociale e formativo è riconosciuta dall'art. 2 della Costituzione. Di particolare importanza risulta quindi, per le varie componenti della scuola interessate alla relazione educativa, comprendere la responsabilità personale.
Nello specifico:

- gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli allievi;
- il dirigente scolastico ha il dovere di organizzare e di controllare le attività di vigilanza;
- i genitori hanno il dovere di educare il figlio.

Si parla tecnicamente, dal punto di vista giuridico, di:

- **culpa in vigilando** ed anche **in educando** degli insegnanti (lo studente, con l'iscrizione ad una scuola, acquisisce il diritto a ricevere un'adeguata e serena formazione e la scuola ha il dovere di garantire tutto ciò, impedendo che atti illeciti impediscano il corretto esercizio di tale diritto);
- **culpa in organizzando** nella misura in cui l'organizzazione scuola non controlli adeguatamente i comportamenti degli alunni. Spetta al Dirigente Scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso.

- **culpa in educando** relativamente alla colpa dei genitori (l'affidamento dei figli minori alla scuola ed agli insegnanti non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dai loro figli).

Sotto il profilo normativo, Legge 17 maggio 2024, n. 70, *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*, riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, e prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto di bullismo e cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Compito specifico delle varie componenti scolastiche è quello di educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita. A tale scopo la Scuola mette in atto specifiche azioni, formative ed educative, e al contempo detta norme di comportamento per arginare ed eliminare comportamenti che possano minare il benessere degli altri componenti del sistema scolastico. Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- art. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 1455 del 10 novembre 2006, Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca.

- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.
- Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015, Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (aprile 2015).
- Nota MIUR n. 1637 del 2 dicembre 2015, Indicazioni operative per l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS.
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017, Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017).

- Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019, Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR UniFI per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo.
- Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.
- Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021, Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado.
- Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021).
- Legge 17 maggio 2024, n. 70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
- Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A. S. 2024-2025.

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, risponde:

- il genitore per *culpa in educando* e *culpa in vigilando* (art. 2048, I co, c.c.);
- la scuola per *culpa in vigilando* (art. 2048, II e III co., c.c.).

L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non da quella di culpa in educando. I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

CAPITOLO I

DEFINIZIONI TERMINOLOGICHE

Art. 1 - BULLISMO E CYBERBULLISMO

Si definisce con il termine **BULLISMO**, "*l'aggressione o le molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni*" legge 17 maggio 2024, n. 70.
Il fenomeno, per essere ritenuto tale, è caratterizzato da elementi specifici e significativi:

- Il bullo mette in atto intenzionalmente comportamenti dannosi verso l'altro, che possono essere fisici, psicologici e verbali;
- I comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo;
- Il bullo sceglie vittime che non sono in grado di difendersi;
- L'attacco potrebbe essere anche indiretto, attraverso l'esclusione e la diffamazione.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

- **Intenzionalità** (o pianificazione): Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima. L'intenzionalità prevede la messa in atto di comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l'altro e di arrecargli danno o disagio.
- **Squilibrio di potere**: sebbene il fenomeno del bullismo si manifesti nelle relazioni tra pari, ovvero tra coetanei, vi è un sostanziale squilibrio di forza e

potere tra il bullo e la vittima, che spesso, proprio per questa ragione non è in grado di difendersi.

- **Ripetizione**: L'interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo.

Esistono diverse tipologie di bullismo:

DIRETTO	FISICO/VERBALE	colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima.
	VERBALE/MESSAGGI	offese, minacce, prese in giro, soprannomi denigratori
INDIRETTO	SOCIALE	pettegolezzi, esclusione sociale, diffusione di calunnie

Il bullismo si manifesta spesso in situazioni di diversità, basandosi sul **pregiudizio e la discriminazione**, legandosi a caratteristiche della vittima come sesso, etnia o nazionalità, disabilità, aspetto fisico e orientamento di genere.

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo. Non è un fenomeno che riguarda solo bullo e vittima, ma spesso coinvolge molti altri partecipanti che agiscono come osservatori con ruoli più o meno differenziati.

In termini generali si distinguono i seguenti ruoli:

BULLO	• mette in atto prevaricazioni ripetute verso la vittima; • ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione e desidera concentrare l'attenzione su di sé; • fa fatica a rispettare le regole, è spesso aggressivo e considera la violenza come uno strumento per raggiungere i suoi obiettivi; • ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, non mostra sensi di colpa; • esprime disimpegno morale.
VITTIMA	• subisce prepotenze da un bullo o da un gruppo di bulli; • subisce le prepotenze a causa di una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento di genere); • spesso è un soggetto più debole rispetto alla media dei coetanei e del bullo in particolare; ha una bassa autostima, ha minori capacità strategiche e controllo emotivo e ha fragilità personali.
SOSTENITORI DEL BULLO	• incoraggiano il bullo e ridono per le sue azioni comunicando una forma di approvazione; • possono mettere in atto comportamenti ancora più gravi del bullo stesso: meccanismo del contagio negativo; • alcuni di loro sono **BULLI GREGARI** cioè sostenitori del comportamento del bullo.
SPETTATORI PASSIVI	• assistono agli episodi di bullismo o ne sono a conoscenza; • molto spesso non intervengono per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza; • hanno un ruolo importantissimo perché, con il loro atteggiamento, possono aumentare o fermare le prepotenze.

Esiste infine una tipologia particolare di bullo, il cosiddetto **BULLO VITTIMA**. Spesso è un ragazzo emotivo, irritabile e con difficoltà di controllo delle emozioni; ha atteggiamenti provocatori, iperattivi e aggressivi di fronte agli attacchi dei compagni. È molto impopolare tra i pari. Proviene da contesti familiari fragili.

Il **CYBERBULLISMO**, come il bullismo nella vita reale, ha conseguenze molto gravi; assume la forma di violenza psicologica, provocando danni interiori molto significativi e spesso non identificabili in tempo.
Come specificato per la prima volta nella L. 71/2017 all'art. 1, co. 2, con il termine cyberbullismo si intende "*Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o u.n gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".
Si differenzia dal bullismo per i seguenti elementi:

- **Pervasività**: non ci sono limiti spazio-temporali. Il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega ad un mezzo elettronico o social network (*Mail, blog, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok ecc.*), mentre il bullismo avviene in luoghi e momenti specifici (ad esempio in contesto scolastico, spazi sportivi e di ritrovo).
- **Irreperibilità**: essendo legato ai mezzi tecnologici (SMS, messaggistica istantanea, mail, forum, ecc), è difficile risalire all'autore degli atti di cyberbullismo.

- **Anonimato**: per la vittima non è facile risalire al molestatore da solo, ma non impossibile! Ogni comunicazione elettronica lascia delle tracce, quindi rivolgendosi ad operatori esperti si può avviare una ricerca con risultati certi.
- **Permanenza nel tempo**: video, foto, messaggi rimangono nel tempo anche se vengono rimossi. Per la vittima ciò è una fonte di grave sofferenza
- **Diffusione di massa**: cose spiacevoli descritte esplicitamente o riconducibili alle identità prese di mira, possono essere inoltrate ad un vasto numero di persone e in tempi brevi.
- **Gioco di ruolo**: il falso profilo dietro il quale si nasconde il molestatore, annulla qualsiasi regola etica. Online si possono dire e fare cose che nella vita reale non si penserebbe mai di mettere in atto.
- **Pubblico più vasto e rapida diffusione**: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti raggiungendo in poco tempo un pubblico molto vasto

In Italia il cyberbullismo è una condotta riconducibile a diverse fattispecie di reato previste nel nostro ordinamento e si tratta di comportamento che viola, in generale, l'articolo 3 della Costituzione Italiana, con conseguenze legali sia in termini di responsabilità penale sia con riferimento al risarcimento economico.
Bullismo e cyberbullismo sono strettamente intrecciati e l'uno sfocia molto spesso nell'altro. Alcune forme di bullismo sono molto simili nel bullismo *offline* e in quello *online*, altre sono necessariamente diverse perché legate alla tipologia di comportamenti, alle forme ed ai canali comunicativi.
Il fenomeno del cyberbullismo può manifestarsi in tanti modi e con tipologie diverse:

- **Esclusione**: estromissione intenzionale di un utente dall'attività online di un gruppo di amici;
- **Flaming**: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;

- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima;
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Happy slapping**: letteralmente "schiaffo allegro", è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale; e/o psicologica tra cui sexting, cyberstalking, furto di identità.

CAPITOLO II
PREVENZIONE

Art. 2 - OBIETTIVI E RUOLI

Bullismo e cyberbullismo danneggiano ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti, le classi coinvolte. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA. Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, la nostra Istituzione scolastica opererà su due livelli:

- prevenzione;
- attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo.

La **PREVENZIONE** risulta essere elemento indispensabile per:

- promuovere e rafforzare le competenze, le attitudini e i comportamenti che promuovono il benessere;
- ridurre il rischio, fermando l'evoluzione del problema e contrastandone la manifestazione;
- ridurre l'impatto sociale e personale di un comportamento problematico.

Prevenire significa adottare un approccio sistemico al fine di promuovere consapevolezza negli alunni, nei docenti, nel personale non docente e nelle famiglie sulla natura di bullismo e cyberbullismo e sulle sue possibili conseguenze..
Gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo possono essere realizzati a più livelli:

LIVELLO DI INTERVENTO	ATTORI COINVOLTI	OBIETTIVI	ESEMPI DI ATTIVITÀ
Comunità e territorio	• UST • ASL • Servizi sociali • Istituzioni pubbliche • Forze dell'ordine • Associazioni e gruppi ecc.	• Sensibilizzare e coinvolgere la comunità territoriale • Beneficiare delle risorse presenti sul territorio • Costruire alleanze educative trasversali tra gli ambienti di vita dei nostri alunni.	• Stesura di protocolli di intesa con gli Enti locali e le Forze dell'ordine; • Predisposizione di accordi con Enti, associazioni, servizi; • Coinvolgimento della comunità in serate di in-formazione

Scuola	• Personale scolastico • Alunni • Genitori	• Sensibilizzare sul problema del bullismo e del cyberbullismo • Coinvolgere e responsabilizzare tutte le componenti • Proporre specifiche attività per promuovere il benessere a scuola e anti-bullismo • Promuovere strategie per un uso consapevole di internet e delle tecnologie digitali	• Creazione di un Team Bullismo per l'emergenza • Creazione di un Tavolo di lavoro permanente di monitoraggio • Individuazione e formazione di un referente su bullismo e cyberbullismo con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto • Raccolta di dati su eventuale presenza nella scuola del fenomeno e sue caratteristiche • Formulazione di una politica scolastica e di un sistema di regole anti-bullismo e sull'utilizzo delle nuove tecnologie a scuola (protocollo, integrazione a regolamenti, ecc) • Attività di formazione per il personale della scuola • Incontri di formazione per genitori e studenti • Monitoraggio costante da parte dei docenti a scuola

			• Eventuale partecipazione al progetto “Generazioni Connesse” (coordinato dal MIUR) o ad altri progetti.
Classe	• Alunni • Insegnanti	• Creare un clima sereno e aperto al dialogo • Favorire la cooperazione e la soluzione pacifica dei conflitti • Aumentare il grado di consapevolezza sul problema • Conoscere le regole basilari della comunicazione e del comportamento sul Web (*netiquette* e concetti di *Privacy* e *responsabilità*) • Acquisire gli strumenti per gestire le situazioni	• Attività di alfabetizzazione alle emozioni • Percorsi di educazione alla legalità e alla convivenza civile • Attività curricolari (film e video, letture, discussioni, teatro, ecc.) • Percorsi atti a favorire conoscenza e utilizzo dei *nuovi media;* • Interventi specifici, anche di esperti, sui rischi in rete e sui comportamenti corretti da mettere in atto.

		problematiche (nelle relazioni sociali *face to face* che virtuali)	
Singolo individuo	• Soggetti coinvolti	• Saper fornire aiuto e sostegno adeguati sia alle vittime che ai bulli, perché riescano a scardinare il loro ruolo abituale e sappiano assumere comporta	• Colloqui con gli alunni e le famiglie. • Interventi coordinati tra insegnanti, alunni, famiglie coinvolte ed eventuali esperti esterni.

Il nostro Istituto opera grazie alla sinergia tra le potenzialità e i talenti di ciascuno. Il seguente funzionigramma rappresenta una mappa delle competenze e delle responsabilità delle persone che si impegnano nel processo di prevenzione e gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo del nostro Istituto.

DIRIGENTE SCOLASTICO	• individua un Referente del bullismo e cyberbullismo; • definisce le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Patto di Corresponsabilità, affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo. • coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, promuovendo azioni di sensibilizzazione; • attraverso i vari organi collegiali, crea i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei suddetti fenomeni; • prevede esperienze educative digitali rivolte agli studenti, per l'utilizzo consapevole della tecnologia; • fa parte del Team Antibullismo e per l'Emergenza d'Istituto; • promuove la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO	• attraverso progetti promuove la conoscenza delle caratteristiche che contraddistinguono il fenomeno del bullismo e cyberbullismo; • coordina attività di prevenzione; • coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza e prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo; • coinvolge in azioni di formazione e informazione, docenti, studenti, genitori e tutto il personale scolastico; • crea contatti con le agenzie territoriali con finalità di prevenzione (servizi sociali e sanitari, forze di polizia, ecc.); • cura rapporti in rete con altre scuole e con il Ministero (giornate dedicate sulla sicurezza in internet); • monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo; • informa sulle sanzioni e responsabilità di natura civile e penale.

TEAM ANTIBULLISMO E PER L'EMERGENZA	Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (D. M. 13 gennaio 2021, n. 18) evidenziano che gli istituti scolastici, nell'ambito della loro autonomia, devono prevedere un Team Antibullismo e per l'Emergenza. Per ciò che concerne le specifiche funzioni, il Team è coordinato dal Referente. Esso: • individua per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione; • riceve la "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo" • consulta il Coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima; • individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i docenti di ciascuna classe, se necessario coinvolge l'animatore digitale; • in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.
TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO	• la Legge 17 maggio 2024, n. 70, prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, istituisca anche un Tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte: Dirigente Scolastico, Docenti collaboratori del DS, Docente Funzione STrumentale per l'Inclusione e prevenzione del disagio, Referente per il Bullismo e Cyberbullismo, Referente per la Legalità, Animatore Digitale, Referente per lo sportello ascolto - CIC, Rappresentanti dei genitori (n. 2) e Rappresentanti degli studenti (n. 2 - uno per il biennio e uno per il triennio). Il Tavolo permanente si riunisce almeno una volta l'anno. I verbali sono archiviati e sintetizzati in un report annuale di trasparenza interna.

COLLEGIO DOCENTI	• predispone azioni e attività per la prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo (prevenzione primaria o universale) all'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità; • promuove l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali. • propone, condivide e promuove esperienze didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.
CONSIGLIO DI CLASSE	• favorisce un clima collaborativo nelle relazioni con le famiglie; • propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; • segnala, qualora si abbiano sospetti fondati o si venga a conoscenza diretta o indiretta, eventuali atti di bullismo o cyberbullismo, attenendosi ad una descrizione il più possibile oggettiva degli accadimenti al fine di avviare una strategia concordata e tempestiva; • interviene a fronte di comportamenti sanzionabili applicando quanto previsto dal Regolamento di Istituto in materia di bullismo e cyberbullismo.
DOCENTI	• ricercano e mettono in atto strategie metodologiche e di riflessione adeguate al gruppo classe; • prediligono modalità di lavoro cooperativo; • orientano gli studenti e le studentesse nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, con particolare riferimento all'uso consapevole della tecnologia.

PERSONALE ATA	• vigila negli spazi scolastici comuni e, eventualmente, segnala comportamenti inadeguati alle figure di riferimento. • il personale ATA partecipa a percorsi di formazione obbligatori sul riconoscimento dei segnali di bullismo e sulla procedura di segnalazione interna.
GENITORI	• controllano i comportamenti dei propri figli nella vita reale e virtuale; • si informano sull'operato della scuola e collaborano con la stessa come previsto dal Patto di corresponsabilità; • conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo; • partecipano ad azioni di formazione/informazione sul fenomeno promosse dall'istituzione scolastica.
STUDENTI	• partecipano attivamente alla realizzazione di iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; • applicano le regole basilari del rispetto reciproco e della convivenza civile, sia nella vita reale che virtuale; • non utilizzano telefoni cellulari, *smartphone* e/o altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica ed educativa, salvo che quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92 (Circ. 0107190 del 19 dicembre 2022 del MIM).

L'Istituto prevede che in corso d'anno scolastico siano svolti incontri informativi e formativi con docenti e genitori, utili a diffondere e condividere la documentazione e

i protocolli d'istituto in materia di bullismo e cyberbullismo e a sensibilizzare tutti gli attori a una comune azione di vigilanza e contrasto.

In caso di episodi di bullismo o cyberbullismo, le famiglie degli alunni coinvolti partecipano a incontri periodici di mediazione con docenti ed esperti esterni.

CALENDARIO	ARGOMENTO	DESTINATARI
Inizio anno scolastico	• Regolamento di istituto • Patto di corresponsabilità • Regolamento di disciplina • Responsabilità civili e penali di ciascuno nei casi di bullismo e di violenza all'interno delle scuole • Aspetto giuridico: culpa in educando • Responsabilità genitoriale	Alunni e genitori
In corso d'anno scolastico	Formazione su Piattaforma Elisa (5h)	Docenti e personale ATA
	Formazione "Bullismo e cyberbullismo: cause e conseguenze"	Alunni classi prime (su adesione del cdc)
	Interventi in aula magna o in classe con Associazioni che operano sul territorio, testimonial, proiezioni di film o documentari e interventi delle forze dell'ordine	Alunni dell'Istituto e genitori

Art. 3 - INDICATORI COMPORTAMENTALI DELLA VITTIMA, DEL BULLO E DELLE DINAMICHE DI GRUPPO

Indicatori comportamentali di vittimizzazione

Per fronteggiare il bullismo è importante che la scuola sia in grado di riconoscere ed identificare precocemente i ragazzi a rischio di vittimizzazione, in virtù di qualche forma di fragilità emotiva, comportamentale e relazionale e i gruppi maggiormente esposti al rischio di bullismo in quanto facilmente oggetto di stereotipi e processi di esclusione (allievi con disabilità, studenti stranieri, ecc.). Essenziale dunque risulta saper riconoscere gli indicatori di vittimizzazione e segnalare con tempestività al referente d'Istituto.
Gli indicatori di vittimizzazione riguardano le diverse dimensioni: affettiva, cognitivo-prestazionale, relazionale, familiare, sociale come di seguito riportato:

Comportamento sociale:

- isolamento sociale;
- aggressività esplosiva non provocata;
- status sociale ridotto;
- reattività emozionale: elevata reattività/ridotta autoregolazione emozionale/emozioni di segno negativa (paura, tristezza, ecc.);
- cognizione sociale: ridotta autostima e affermazioni auto svalutanti, distorsioni attributive di tipo interno;
- vulnerabilità psicosociale: stati depressivi, condizioni socioeconomiche avverse, pratiche genitoriali: iperprotettività, assenza di responsività emozionale, ridotto monitoraggio;
- cultura dei pari: reti amicali povere o rigide, valori accettanti l'aggressività.

Indicatori socio-emotivi:

- scarsa autostima;

- sensi di colpa e vergogna;
- passività e senso di completa impotenza;
- isolamento sociale;
- stati depressivi e ansiosi;
- disturbi del sonno e dell'appetito;
- disturbi somatici.

Indicatori cognitivi:

- peggioramento del rendimento scolastico; o difficoltà di concentrazione;
- fuga da scuola;
- abbandono scolastico.

Indicatori comportamentali del bullo

I comportamenti di bullismo si stanno profondamente diversificando verso modalità sempre più subdole e difficili da riconoscere a livello osservativo. Per fronteggiare il bullismo è importante che la scuola sia in grado di riconoscere ed identificare precocemente i ragazzi "bulli", gli studenti a rischio di condotte aggressive.
Gli indicatori principali sono i seguenti e devono essere tempestivamente segnalati al docente referente d'Istituto:

- bullismo fisico;
- verbale diretto (insulti, ecc.);
- verbale indiretto (denigrazione sociale, maldicenze, ecc.);
- omofobico;
- a sfondo razzista;
- relazionale (isolamento della vittima);

- manipolativo (manipolazione dei rapporti sociali della vittima, compromissione della sua reputazione, ecc.);
- elettronico (cyberstalking, diffamazione online, ecc.).

Le dinamiche di gruppo

Sempre più spesso i fenomeni di bullismo avvengono in contesti di gruppo, consentendo con sempre maggiore frequenza l'utilizzo dell'espressione "baby gang". Si tratta di condizioni particolarmente preoccupanti, in quanto permettono l'esplicitazione di forme di violenza sempre più radicale, favorendo al contempo la creazione di un clima e di una cultura informale improntata sull'aggressività e la prevaricazione.
Gli indicatori principali, relativi alle dinamiche di gruppo, sono i seguenti e devono essere tempestivamente segnalati al docente referente d'Istituto:

- il ruolo esercitato dai membri del gruppo (spettatori passivi, complici, ecc.),
- la stabilità nel tempo e attraverso le situazioni del gruppo stesso,
- il ruolo di leadership ed all'influenza sociale del gruppo nei confronti della comunità scolastica degli allievi;
- l'effetto di riduzione dell'empatia e dell'aiuto nei confronti della vittima.

I docenti provvedono, fin dall'inizio dell'anno scolastico, a dedicare momenti di osservazione della classe al fine di riconoscere gli studenti a rischio di condotte aggressive. Nelle dinamiche di gruppo i comportamenti da tenere in considerazione riguardano:

- spettatori passivi;
- supporter del bullo (con atteggiamenti quali ridere, guardare, ecc.);
- aiutanti estemporanei del bullo;

- complici stabili del bullo.

Art. 4 - GLI SPAZI DELL'ISTITUTO E LA LORO ORGANIZZAZIONE

Tra i fattori di rischio del bullismo ci sono indubbiamente alcuni fattori ambientali. Anche se gli atti di violenza o aggressività possono essere perpetrati durante il tragitto casa-scuola o sui mezzi pubblici di trasporto, gli ambienti scolastici sono tra i contesti in cui gli episodi avvengono con maggiore frequenza. In genere bulli e vittime fanno parte della stessa classe, per cui l'aula diventa il luogo privilegiato in cui si manifestano le prevaricazioni. Seppure in misura minore, i soprusi e le violenze avvengono anche nei corridoi, nel cortile, nei bagni, negli spogliatoi della palestra o nei laboratori. È importante monitorare gli spazi dedicati alla ricreazione e ai momenti meno strutturati della giornata o dell'attività scolastica e organizzare efficacemente la sorveglianza con il pieno coinvolgimento di tutto il personale presente, docenti e collaboratori scolastici.
A tale proposito il D.S. redige, ad inizio anno scolastico, un calendario della sorveglianza che specifica gli spazi assegnati ai docenti in servizio e i relativi tempi, tenendo conto delle seguenti criticità:

- Diversificare lo spazio, delimitando l'area di sosta per la ricreazione, a seconda dell'età degli studenti;
- Controllare zona corridoio e bagni;
- Limitare l'uscita dalla classe a un allievo per volta;
- Presidiare le palestre e i laboratori.

Art. 5 - IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ E IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il Patto di Corresponsabilità è da intendersi come il vero documento esplicitante le

scelte educative condivise. Il Patto dunque non deve essere inteso come un semplice adempimento ma sempre frutto ed esito di una "forte" intesa o, meglio ancora, di un'autentica alleanza educativa tra operatori della scuola che ne condividono le strategie operative. **Il Patto deve essere sottoscritto nei primi giorni di scuola dai genitori e dall'allievo.**

All'interno del Regolamento d'Istituto si trovano invece le diverse sanzioni, graduate in modo proporzionale rispetto alla gravità delle varie forme di bullismo. È fondamentale per l'Istituto, anche nella sanzione, creare sempre occasioni di recupero. Risulta infatti possibile commutare i giorni di sospensione con attività socialmente utili alla comunità scolastica o alle associazioni convenzionate.

All'inizio di ogni anno scolastico, all'interno del progetto accoglienza, vengono organizzate specifiche attività didattiche per sviluppare positivamente negli alunni i fondamenti della convivenza civile attraverso la presentazione del regolamento di istituto. La Scuola assicura la diffusione capillare del Regolamento che va illustrato e discusso insieme agli alunni al fine di essere tutti pienamente consapevoli di quanto in esso indicato. È anche possibile rimettere ad ogni classe di integrare il Regolamento stesso individuando, assieme agli allievi, ulteriori e più specifiche regole connesse alla vita della classe con le relative sanzioni.

Tali attività corrispondono a quanto prescrive la Raccomandazione Europea sulle competenze chiave di cittadinanza. L'analisi del Regolamento di Istituto è finalizzata non solo ad assicurare qualità ai rapporti interpersonali che si vivono all'interno dell'esperienza scolastica ma a tutte le attività didattiche e istituzionali (dai compiti in classe alle interrogazioni, alle assemblee, ai Consigli di classe e d'Istituto, alle uscite culturali e didattiche).

In caso di episodi di bullismo o cyberbullismo, le famiglie degli alunni coinvolti partecipano a incontri periodici di mediazione con docenti ed esperti esterni.

CAPITOLO III

SEGNALAZIONI E STRATEGIE OPERATIVE

Art. 6 - PROTOCOLLO IN CASO DI PRESUNTI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

La scuola garantisce percorsi di sostegno psicologico, tutoraggio scolastico e accompagnamento personalizzato per le vittime, fino al reinserimento sereno nel gruppo classe.

In caso di necessità di segnalazione di un presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo il primo passo è segnalare. Le segnalazioni online sono raccolte tramite piattaforme sicure su server scolastici o certificati UE. Il DPO effettua un audit annuale per verificarne la conformità, come precisato dalle valutazioni di rischio e dalle misure di sicurezza previste dall'Istituto, in attuazione del Dossier Privacy e del Risk Assessment GDPR. Chiunque appartenga al contesto scolastico può effettuare una segnalazione attraverso il modulo Google preposto presente nel sito di istituto e consultabile al seguente link:

https://isissverdi.edu.it/servizio/segnalazione-atti-di-bullismo-e-cyberbullismo-a-scuola/

A seguito della segnalazione la/le vittime saranno contattate direttamente dal Referente bullismo e cyberbullismo della scuola, che si occuperà di ascoltare attentamente la descrizione dei fatti e compilerà un verbale di primo colloquio. Il Referente si occuperà contestualmente di avvisare il coordinatore e il consiglio della classe coinvolta al fine di monitorare eventuali comportamenti a rischio.

A seguito della valutazione dei fatti descritti, il Referente bullismo e cyberbullismo si confronterà con il Dirigente Scolastico per vagliare i fatti e valutare la possibilità di convocare il presunto bullo e, eventualmente, le famiglie degli alunni coinvolti.
Contestualmente, il Referente bullismo e cyberbullismo insieme al Dirigente scolastico, valuteranno se sia necessario avviare un percorso mirato sulla classe mediante il supporto di professionisti interni o esterni all'istituto (ad esempio: psicologo d'istituto).

<table>
<tr><th colspan="3">PROTOCOLLO DI SEGNALAZIONE E ATTIVAZIONE PROCEDURA</th></tr>
<tr><td>1° Fase</td><td></td><td>PRIMA SEGNALAZIONE mediante MODULO Google.</td></tr>
<tr><td>2° Fase</td><td>entro 2 giorni dalla prima segnalazione</td><td>Compilazione della SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDITA.
Colloquio di approfondimento, compilazione verbale e comunicazione al Consiglio di classe.
Scopoavere informazioni sull'accaduto;valutare la tipologia e la gravità dei fatti;avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli;capire il livello di sofferenza della vittima;valutare le caratteristiche di rischio del bullo;prendere una decisione per la gestione del caso</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3° Fase</td><td rowspan="2"></td><td>DEFINIZIONE DELLA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE. Confronto con Dirigente Scolastico e convocazione alunni/genitori.</td></tr>
<tr><td>GESTIONE attraverso uno o più interventi:approccio educativo con la classe (insegnanti di classe);interventi individuale (psicologo d'istituto/insegnante con competenze trasversali);</td></tr>
</table>

		• gestione della relazione (psicologo d'istituto/insegnante con competenze trasversali/team); • coinvolgimento della famiglia (dirigente scolastico/team); • supporto intensivo a lungo termine e di rete accesso ai servizi del territorio tramite dirigente scolastico/team/famiglia). Nei casi con rilevanza penale, la procedura prevede: (a) informazione immediata alle famiglie; (b) attivazione dei servizi sociali competenti; (c) segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Ogni fase deve essere verbalizzata.
4° Fase	entro una settimana/un mese	**MONITORAGGIO:** • BREVE TERMINE: una settimana dal termine della gestione; • LUNGO TERMINE: un mese dal termine della gestione.

La gestione delle segnalazioni avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I dati sono conservati su server interni alla scuola o conformi alla normativa europea, previa informativa alle famiglie. Il DPO ne verifica la conformità.

Art. 7 - ADEMPIMENTI PER GLI INSEGNANTI

Gli insegnanti possono utilizzare varie metodologie come osservazioni dirette, questionari di autosomministrazione per i ragazzi, discussioni in classe, interviste e colloqui con i singoli alunni al fine di verificare il clima di classe. Qualora si verificassero situazioni di allarme sono tenuti a riportare tramite apposito modulo: dati, attori, circostanze di accertati atti di bullismo, anche al fine di tutela professionale in caso di contenzioso.

Ci fosse anche solo il sospetto è necessario avvisare il Dirigente Scolastico o il referente al fine di avviare l'istruttoria per accertare le responsabilità, magari archiviando successivamente il procedimento per insussistenza dei fatti.

Art. 8 - LA GESTIONE DELLA DISCIPLINA (SANZIONI)

Vengono comminate le sanzioni previste nei regolamenti, agli allievi che trasgrediscono le regole dell'istituto e della comunità provvedendo contemporaneamente ad avviare gli interventi riparatori di eventuali danni arrecati, in una prospettiva promozionale e formativa.

Il ragazzo, in caso di infrazioni disciplinari, deve essere punito ma, contestualmente, deve anche essere obbligato a comportamenti attivi di natura risarcitoria e riparatoria, volti al perseguimento di una finalità educativa ad esempio: pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica o delle associazioni del territorio convenzionate.

Sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998) e del Regolamento d'Istituto, gli studenti protagonisti di atti di bullismo sono chiamati a comprendere la gravità degli atti compiuti e, quando possibile, a mettere in atto comportamenti attivi tesi a "riparare" il danno arrecato. Quando i fatti sono particolarmente gravi o addirittura presentano profili che si presumono penali, è obbligatorio per l'Istituto il ricorso all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO	COMPORTAMENTI CHE DETERMINANO MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONE ARTICOLATA PROGRESSIVAMENTE E IN RELAZIONE ALLA	COMPETENZA	CONSEGUENZE

		GRAVITÀ E AL RIPETERSI DEI FATTI		
Mancanza di rispetto alle persone: DS, docenti, personale ATA e alunni	L'alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche. L'alunno si presenta con abbigliamento/acconciatura/t rucco non consoni all'ambiente scolastico e all'attività dei laboratori. Durante il periodo primaverile ed estivo non è consentito l'uso di ciabatte, canotte scollate e pantaloni troppo corti. L'alunno utilizzo un linguaggio volgare.	Richiamo verbale, privato o in classe, richiamo scritto sul libretto personale, richiamo riportato sul registro di classe, avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione, sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione, sospensione dalle lezioni, attività riparatoria.	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico, Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni.	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti.
	L'alunno invia e divulga, attraverso videofonini o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate sia all'interno dei locali della scuola che all'esterno senza il consenso delle persone interessate.	In caso di mancanza grave e/o ripetuta è disposta: la sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto	Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni. Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, determinandone anche l'insufficienza con conseguente non ammissione alla

	L'alunno utilizza bestemmie e reca offesa alla dignità della persona. L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni. L'alunno reca offesa alla dignità della persona utilizzando parole o frasi o immagini offensive nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni (cyberbullismo) sia in orario scolastico che in orario non scolastico (tramite whatsapp/facebook/Instagram/TikTok etc). L'alunno si comporta in maniera violenta e litigiosa contro i compagni o il personale della scuola, provocando danni fisici a cose e/o persone all'interno o nelle pertinenze della scuola, durante le uscite didattiche, sui mezzi di trasporto dell'Istituto, in	inferiore ai 5 giorni, la sospensione al permanere di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. La violazione del diritto alla privacy, costituisce reato e comporta il pagamento di una sanzione amministrativa secondo i termini di legge (Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007) sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto da 5 a 15 giorni, allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 5 gg fino a 15 o fino al permanere di una situazione di pericolo per	scolastica oltre i 15 giorni. Atti di bullismo/ cyberbullismo: Consiglio di Istituto	classe successiva o agli esami terminali. Possibilità d'iscrizione ad altra scuola in corso d'anno. Il trasferimento ad altro istituto costituisce misura eccezionale, attuabile solo previo parere motivato del Consiglio di Istituto e in raccordo con l'Ufficio Scolastico Regionale.

	palestra, ma anche prima e dopo le lezioni nei pressi dei luoghi adibiti all'attesa dei mezzi pubblici o sugli stessi. L'alunno commette azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana (molestie anche a carattere sessuale). L'alunno commette azioni contro i compagni e/o il personale della scuola che violano la dignità e il rispetto della persona umana che si configurano come atti di bullismo, sia durante l'orario scolastico sia oltre l'orario (prima e dopo le lezioni). L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti delle istituzioni.	l'incolumità delle persone. La violazione del diritto alla privacy, costituisce reato e comporta il pagamento di una sanzione amministrativa secondo i termini di legge (Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007)		

Nei casi di infrazione disciplinare grave o di pericolo per le persone o per l'incolumità delle stesse, il Dirigente Scolastico convoca immediatamente i genitori, disponendo l'allontanamento cautelativo dalle lezioni fino alla convocazione degli organi disciplinari competenti per la deliberazione della sanzione disciplinare. L'entità delle sanzioni deve essere commisurata alla gravità delle infrazioni prestando particolare attenzione alle situazioni riconducibili alla L. 104/1992 e L. 170/2010.

Art. 9 - COLLABORAZIONE CON LE FORZE DELL'ORDINE

L'Istituto è impegnato a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura della legalità, del rispetto delle regole e di quei principi di tolleranza, su cui si fonda una società civile. Nel corso dell'anno si organizzano incontri con le forze dell'ordine per responsabilizzare gli allievi, i genitori e il personale della scuola sul fatto che gli atti di bullismo e cyberbullismo, il più delle volte, violano sia la legge civile sia quella penale per ragazzi sopra i 14 anni.
Ci sono poi da considerare ulteriori responsabilità penali quali:

- danno morale (subire sofferenze fisiche o morali);
- danno biologico (danno riguardante la salute, l'integrità fisica e psichica della persona tutelata dalla Costituzione italiana all'art. 32);
- danno esistenziale (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all'immagine, all'autodeterminazione sessuale).

Nei casi con rilevanza penale, la procedura prevede: (a) informazione immediata alle famiglie; (b) attivazione dei servizi sociali competenti; (c) segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Ogni fase deve essere verbalizzata

Art. 10 - SPORTELLO DENUNCIA

Oltre all'utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito d'istituto, è possibile, per i genitori e per gli allievi, denunciare eventuali casi di bullismo e cyberbullismo attraverso differenti modalità:

- attraverso il coordinatore di classe;

- attraverso i referenti per il bullismo, di persona o per email a bullismo@isissverdi.it;
- attraverso lo Spazio-Ascolto C.I.C. dell'Istituto.

Tenendo conto del carattere sommerso di certi accadimenti, le atmosfere di paura e spesso anche di ricatto che li accompagnano, chiunque abbia dati certi può denunciare anche in forma tutelata.

Ogni segnalazione deve ricevere una presa in carico formale entro 48 ore. Le modalità di archiviazione garantiscono l'anonimato e la protezione dei dati.

La gestione delle segnalazioni avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I dati sono conservati su server interni alla scuola o conformi alla normativa europea, previa informativa alle famiglie. Il DPO ne verifica la conformità.